

Emendamenti e novità OIC per bilanci 2026

OIC 13 – Acquisti con sell-back

- applicazione simmetrica dell'OIC 34 (vendite con opzione di riacquisto)
- 19A. Nel caso di acquisti con opzione di rivendita in capo all'acquirente o al venditore, l'acquirente dovrà valutare la probabilità che l'opzione di rivendita sarà esercitata. Se l'acquirente è ragionevolmente certo che l'opzione di rivendita non sarà esercitata, allora l'operazione è contabilizzata come un'operazione di acquisto.
- 19B. Se non vi è la ragionevole certezza che l'opzione non sarà esercitata, o vi è l'obbligo di rivendita, l'operazione è contabilizzata come segue:
 - se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di rivendita, l'operazione ha natura finanziaria e pertanto l'acquirente iscrive un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale ed i relativi proventi finanziari per competenza;
 - se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita, l'acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita del bene ed un risconto attivo per la differenza (positiva) tra l'importo pagato ed il prezzo di rivendita. Il risconto è rilasciato per competenza a conto economico.

OIC 16 - Costi di smantellamento e/o ripristino

- 40A. I costi di smantellamento e/o ripristino rientrano tra i costi capitalizzabili. Tali costi sono iscritti nel momento in cui è assunta l'obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato in contropartita ad un fondo rischi e oneri. La stima di tali costi e l'aggiornamento successivo sono operati ai sensi delle disposizioni dell'OIC 31 – *Fondi per rischi e oneri e TFR*. Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino sono portati ad incremento o decremento del cespite cui si riferiscono.
- Eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo di cui al paragrafo 34 dell'OIC 31 – *Fondi per rischi e oneri e TFR* ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione sono imputati all'interno della classe C di conto economico, nella voce *17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri*. L'ammortamento di tali costi è parametrato alla vita utile del cespite cui si riferiscono.



La transizione per il fondo rimozione

Si stanZIA un fondo apRI al valore attuale del costo stimato di rimozione, facendo aumentare valore del cespite e ammortizzandolo con esso. In contropartita si accende fondo.

Es: si stima in 30.000 l'importo per la rimozione di un cespite con vita utile 10 anni

Il quadro dei valori

	1	2	3	4 = 2 + 3
Anno	Fondo a S.P.	Onere finanziario	Amm.to a CE	Impatto CE
0	18417,40			
1	19338,27	920,87	1841,74	2762,61
2	20305,18	966,91	1841,74	2808,65
3	21320,44	1015,26	1841,74	2857,00
4	22386,46	1066,02	1841,74	2907,76
5	23505,78	1119,32	1841,74	2961,06
6	24681,07	1175,29	1841,74	3017,03
7	25915,13	1234,05	1841,74	3075,79
8	27210,88	1295,76	1841,74	3137,50
9	28571,43	1360,54	1841,74	3202,28
10	30000,00	1428,57	1841,74	3270,31
Totale		11582,60	18417,40	30000,00



IFRIC 1 – Mutamenti stime rimozione

- Cambi nella stima della spesa o del tasso fanno aumentare o ridurre costo del cespite.
- Importo dedotto dal costo dell'attività (in caso di riduzione della stima) non deve eccedere il valore residuo della medesima, caso in cui l'eccedenza deve essere riportata a conto economico
- Il valore da ammortizzare dell'attività così rideterminato sarà ammortizzato nell'arco della vita utile residua del cespite

Esempio cambio stima

- Durante 8° anno stima spesa cambia a 45.000, con uguale vita utile cespite. Dopo 7 anni, il fondo è 27.210,88. Con nuova stima, la tabella è così modificata:

Anno	Fondo a S.P.	Onere finanziario
8	40.816,33	
9	42.857,14	2.040,816
10	45.000	2.142,857

- La differenza tra 40.816,33 e 27.210,88 è incremento costo impianto, pari a 13.605,45, che dovrà essere ammortizzato sui tre anni di vita residua assieme al costo residuo impianto

Impianti 13.605,45

Fondo rimozione 13.605,45

OIC 24 – Mismatching costi – ricavi e ammortamento intangibles

- 63. La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti.
- Si applica il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile.
- È possibile ammortizzare l'immobilizzazione anche secondo il metodo per unità di prodotto quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile.
- Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza.
- Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione. Tuttavia nel caso in cui la società applichi il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentano un'approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale, è ammesso commisurare le quote di ammortamento ai ricavi.

OIC 25 - Fiscalità differita su operazioni che non hanno effetto sul conto economico

- **Rivalutazioni di attività iscritte nell'attivo patrimoniale**

- 63. Il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e imputati al conto economico.

- **Riserve in sospensione di imposta**

- 64. Alcune leggi di rivalutazione possono prevedere che in contropartita al maggior valore contabile di un'attività sia iscritta una riserva nel patrimonio netto non soggetta a tassazione (cd. riserva in sospensione di imposta), se non in caso di distribuzione della riserva ai soci. Il regime di sospensione d'imposta della riserva determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale che richiede l'iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale). Tuttavia, in deroga al paragrafo 54, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.
- 65. La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci è effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:
 - - l'andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;
 - - la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta.
- 65A. La normativa fiscale può prevedere la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale delle riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette (cd. affrancamento). In questi casi, il debito per imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale della società in contropartita ad una riserva di patrimonio netto dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e sono imputati al conto economico.

OIC 31 - La voce 17ter) del conto economico

- 19. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.
- Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.
- Eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo di cui al paragrafo 34 del presente principio ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati all'interno della classe C di conto economico, nella voce *17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri*.
- 19A. Il fondo smantellamento e/o ripristino è iscritto in contropartita del cespite, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito. Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino sono portati ad incremento o decremento del cespite a cui si riferiscono. Eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo di cui al paragrafo 34 del presente principio ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati nella stima dell'accantonamento all'interno della classe C di conto economico, nella voce *17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri*

Norme transitorie

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 67C. Gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare i presenti emendamenti in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

- 70C. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. È inoltre consentita l'applicazione prospettica ai sensi dell'OIC 29.

Scheda AdE – OIC - Criptovalute

Le cripto-valute in esame rientrano nella definizione di bene immateriale dell'OIC 24 in quanto sono prive di consistenza fisica, beni non monetari, in quanto non danno il diritto ad incassare un importo di denaro determinato o determinabile, individualmente identificabili, perché possono essere vendute separatamente dalla società. Pertanto le cripto-valute in esame:

- laddove destinate a rimanere in maniera durevole nel patrimonio della società, sono classificate tra le immobilizzazioni immateriali e iscritte al loro costo di acquisto ma non si ammortizzano poiché l'utilità non si esaurisce. Restano tuttavia applicabili le disposizioni dell'OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. In particolare, si osserva che per le cripto-valute in esame l'unica configurazione possibile di valore recuperabile è il fair value, al netto dei costi di vendita.
- laddove, invece, sono destinate alla vendita nel corso della normale operatività della società, sono classificate nelle rimanenze di magazzino essendo dei beni immateriali acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni. In questo caso, trovano applicazione le disposizioni dell'OIC 13 Rimanenze, che prevedono che le cripto-valute vengano iscritte, in sede di rilevazione iniziale, al loro costo d'acquisto e successivamente valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, che, nel caso di specie, è rappresentato dal fair value, al netto dei costi di vendita.

Trattamento fiscale criptovalute

- L'articolo 110 comma 3 bis, del TUIR – introdotto dall'articolo 1, comma 131, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – dispone che: “In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.”
- Al riguardo, si richiamano i chiarimenti contenuti al paragrafo 3.5 della Circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E, secondo cui “per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-attività devono essere oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come beni immateriali o rimanenze di beni
- In definitiva, alla luce di quanto complessivamente illustrato, i componenti valutativi delle criptoattività, risultano irrilevanti – sia ai fini IRES che ai fini IRAP – tanto nel caso in cui le stesse siano contabilizzate tra le immobilizzazioni immateriali, quanto nel caso in cui siano contabilizzate tra le rimanenze

EMENDAMENTI AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

osservazioni entro il giorno 31 maggio 2026

- Derivati di copertura gestionale
- Derivati su energia – contratti PPA own use

OIC 32 - Classificazione derivati di copertura «gestionale»

- 37 A. Le variazioni positive e negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non designati di copertura ai sensi dei paragrafi 56-60 ma usati gestionalmente per coprire il rischio prezzo computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato sono incluse nella voce aggiunta B6-bis "*Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile*" del conto economico. Nella stessa voce sono inclusi gli utili e le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito della copertura dei flussi finanziari di operazioni che impattano la "*Differenza tra valore e costi della produzione*".
- 37B. Il fatto che la società usi gestionalmente derivati per coprire il rischio prezzo deve risultare dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione e il rischio prezzo deve essere relativo a beni utilizzati nell'attività caratteristica. Ciò deve essere supportato dalla strategia della società nella gestione del rischio.

OIC 32 – Impatto a conto economico

- 32) Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 36 e al paragrafo 37 A la variazione di *fair value* degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) “*Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*” nelle voci previste dall’articolo 2425 del codice civile: D) 18) d) *rivalutazione di strumenti finanziari derivati* e D) 19) d) *svalutazione di strumenti finanziari derivati*
- 33) Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati diversi da quelli di cui ai paragrafi 37A e ~~non di copertura~~ 56-60 computate in sede di valutazione successiva e al momento dell’eliminazione contabile del derivato. La voce include anche, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi finanziari di operazioni che impattano l’area finanziaria, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 e la variazione positiva del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88.
- 34) Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati diversi da quelli di cui ai paragrafi 37A e ~~non di copertura~~ 56-60 computate in sede di valutazione successiva e al momento dell’eliminazione contabile del derivato. La voce include anche, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi finanziari, di operazioni che impattano l’area finanziaria, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107, la variazione negativa del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88.

OIC 32 – Contratti derivati e contratti «fisici»

6) Ai sensi dell'articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
 - il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
 - si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
-
- 7) In relazione ai contratti di cui al paragrafo 6, se la società segue una prassi di regolamento al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore, non può invocare l'aspettativa della consegna della merce (paragrafo 6c)) per non valutare il contratto come uno strumento finanziario derivato.

OIC 32 – Derivati own use

- 7 A. Un contratto che prevede l'obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato. Se la società è obbligata a rivendere l'energia elettrica non direttamente utilizzata, il contratto è considerato un derivato se si prevede che, nel complesso, la quantità di energia in eccesso che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata.
- 7B Per fare tale valutazione, la società deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili (disponibili senza costi o sforzi eccessivi) sulle sue operazioni in energia elettrica passate, attuali e previste nell'arco di un periodo di tempo ragionevole che non deve superare i 12 mesi.
- **Elementi coperti ammissibili**
- 66 A Nel caso di coperture dei flussi finanziari relative a operazioni programmate di acquisto o vendita di energia elettrica, è possibile designare come elemento coperto un ammontare variabile di energia pari a quello prodotto da uno specifico impianto di energia rinnovabile indicato nel contratto utilizzato come strumento di copertura.

OIC 32 – Impatto a conto economico

- 85) Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al *fair value* e in contropartita alimenta la voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell’elemento coperto. Qualora, infatti, l’ammontare delle variazioni di *fair value* intervenute nello strumento di copertura sia superiore all’ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull’elemento coperto dall’inizio della relazione di copertura, l’eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nel conto economico come previsto dai paragrafi la sezione D) del conto economico.33,34 e 37 A.
- 92) Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (paragrafo 91), la società deve contabilizzare l’importo accumulato nella voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”, come segue: se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo deve rimanere nella voce A) VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*” fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
- se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l’importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) o nella voce B6-bis “*Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile*” del conto economico in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace.

OIC 32 – Impatto a conto economico

- 117) Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella voce A) VII *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”*, come segue: se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”* fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
- se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) o B6-bis *“Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile”* del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace

PRINCIPIO CONTABILE MICRO E PICCOLE IMPRESE (OIC)

Bozza in consultazione fino al 27 febbraio 2027

- **MICRO**

DIPENDENTI	<= 5
TOTALE ATTIVO	<= 220.000€
VOCE A1 CE	<= 440.000€

- **soglia organo di controllo o revisore, art. 2477. 1 limite per 2 anni consecutivi**

DIPENDENTI	<= 20
TOTALE ATTIVO	<= 4.000.000€
VOCE A1 CE	<= 4.000.000€

- **ABBREVIATO**

DIPENDENTI	<= 50
TOTALE ATTIVO	<= 5.500.000€
VOCE A1 CE	<= 11.000.000€

- **GRANDI** (soglia bilancio consolidato e relazione di sostenibilità, poi cambiata*)

DIPENDENTI	<= 250
TOTALE ATTIVO	<= 25.000.000€
VOCE A1 CE	<= 50.000.000€

Principi di base

- Unico principio che raggruppa tutta la normativa codice civile e OIC (semplificazioni esistenti e nuove), per cui, per buona parte, vi sono ripetizioni di regole ben note.
- Le semplificazioni riguardano principalmente fattispecie in cui, tenuto conto della dimensione e della complessità operativa delle imprese interessate, è possibile conseguire risultati sostanzialmente equivalenti con quelli derivanti dall'applicazione delle regole ordinarie, riducendo gli oneri amministrativi.
- Per le fattispecie non disciplinate dalla presente bozza di principio, in quanto ritenute poco frequenti nelle imprese di minori dimensioni, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei pertinenti principi contabili nazionali.
- L'applicazione della bozza di principio ha carattere **facoltativo** ed è improntata alla massima flessibilità: **l'impresa ha la facoltà di adottarlo integralmente, oppure di avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni previste**, applicando per le restanti voci i trattamenti ordinari.
- Al fine di agevolare la prima applicazione del principio contabile è prevista un'**applicazione prospettica che permette di non rideterminare i dati comparativi**.

Feedback necessario

- Gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria ex comma 5 dell'articolo 2435 ter c.c. non possono applicare tale principio. Condividete tale approccio? Ritenete che altre imprese debbano essere escluse dall'ambito di applicazione del principio?
- Spariscono imposte differite attive/passive se irrilevanti. La rilevanza si basa su variazioni aumento/diminuzione in dichiarazione redditi. Condividete?
- Nel metodo semplificato per l'impairment test (OIC 9) ritenete che gli oneri finanziari debbano essere esclusi dalla capacità di ammortamento?

Inoltre:

- Vi sono fattispecie attualmente incluse nel principio da considerare poco frequenti (Allegato A)?
- Ritenete ci siano ulteriori fattispecie per le quali sarebbe opportuno prevedere specifiche semplificazioni (Allegato B)?

Esclusioni

- Il presente principio non disciplina gli aspetti relativi ai titoli di debito, alle partecipazioni e agli strumenti finanziari derivati detenuti dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente principio. Le imprese che detengono tali attività applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'OIC 20 "Titoli di debito", nell'OIC 21 "Partecipazioni" e nell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".
- Le piccole imprese possono avvalersi delle semplificazioni previste dall'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" per le relazioni di copertura semplici disciplinate dai paragrafi 101-118 del medesimo principio.
- Ai fini della determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari derivati, le piccole imprese possono utilizzare il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di riferimento del bilancio.

APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

- La sua adozione presuppone che, per le PMI, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base. Le assunzioni fondamentali del modello semplificato sono le seguenti:
 - a) l'unità generatrice di cassa tende a coincidere con l'intera società; e
 - b) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante è stabile, approssimano i flussi di cassa
- Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
- Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo fair value e il valore determinato sulla base della capacità di ammortamento, intesa come

Risultato d'esercizio + Ammortamenti (esclusi quelli dell'anno o considerando il margine prima degli ammortamenti stessi, spesso stimato come differenza tra il risultato ante imposte EBT e gli ammortamenti)

- Se al termine del periodo di previsione esplicita, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato in base dei flussi di benefici netti che si ritengono ottenibili dall'immobilizzazione anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento. Per valore economico significativo si intende il valore terminale recuperabile dell'immobilizzazione al termine dell'orizzonte di previsione esplicita nel caso in cui sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data. L'orizzonte temporale per la determinazione della capacità di ammortamento non supera, generalmente, i 5 anni.

CASO 1

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione ufficialmente approvati dall'organo amministrativo competente, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
capacità d'ammortamento	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

Nuove semplificazioni (1)

- Introdotta la possibilità di far decorrere l'ammortamento dalla data di entrata in funzione del bene, a condizione che tale momento non sia significativamente distante da quello in cui il bene è disponibile per l'uso.
- E' previsto solo l'ammortamento a quote costanti, salvo che non vi siano evidenze che un diverso metodo di ammortamento rifletta meglio il grado di sfruttamento dell'immobilizzazione e l'effetto economico che si produce sia significativo.
- Introdotta semplificazione nel calcolo dell'ammortamento dell'avviamento prevedendo che sia effettuato ordinariamente in 10 anni, nell'assunto che una piccola impresa non sia in grado di stimare la vita utile dell'avviamento. Qualora sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile si applicano le disposizioni dell'OIC 24.
- Introdotta la possibilità di rilevare le immobilizzazioni materiali e le rimanenze (e i debiti) al momento del passaggio della proprietà, nell'assunto che tale momento normalmente coincida con il trasferimento dei rischi e benefici (con l'eccezione delle immobilizzazioni acquistate con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c., dove si dà rilevanza al trasferimento dei rischi e benefici).
- Introdotta la possibilità di avvalersi della regola forfettaria fiscale dello scorporo del fabbricato dal terreno nell'assunto che rappresenti una ragionevole approssimazione del valore del terreno (20% o 30% se fabbricato industriale).
- Introdotta la possibilità di utilizzare le aliquote fiscali nell'assunto che rappresentino una ragionevole approssimazione della vita utile dei cespiti. Di conseguenza è previsto solo l'utilizzo del metodo a quote costanti. Introdotta la possibilità di non stimare il valore residuo di un'immobilizzazione, nell'assunto che tale valore sia normalmente nullo o pari ai costi di smantellamento e ripristino.
- Per i cespiti destinati alla vendita non è richiesta la riclassifica nel circolante in una logica costi benefici.

Nuove semplificazioni (2)

- Sono stati eliminati i paragrafi relativi alla percentuale di completamento, nell'assunto che normalmente le piccole imprese non abbiano commesse di durata particolarmente lunga e che i loro sistemi di reporting interno non siano sofisticati. Pertanto si è ipotizzato che una piccola impresa non sia in grado di misurare attendibilmente il risultato della commessa (par 43 e 44 dell'OIC 23). Invece, se una piccola impresa è in grado di adottare tale metodo deve applicare i par 51-79 dell'OIC 23.
- Introdotta la possibilità di rilevare gli interessi di mora solo se ragionevolmente certi, nell'assunto che sia complesso stimare la probabilità di incasso.
- Introdotta la possibilità di stimare i fondi rischi ed oneri senza avvalersi di consulenze, serie storiche o statistiche per misurare l'entità del fondo, nell'assunto che tali stime siano complesse per una piccola impresa e non determinino risultati significativamente diversi.
- Introdotta la possibilità di non rilevare il fondo smantellamento e ripristino, nell'assunto che normalmente le spese di smantellamento e ripristino siano pari al valore residuo del bene cui si riferiscono e quindi il valore del fondo sia normalmente nullo

Nuove semplificazioni (3)

- Eliminato il paragrafo sull'attualizzazione del prezzo di vendita. Semplificazione già prevista nell'OIC 34 per le piccole imprese.
- Per semplicità si è ipotizzato che gli importi dovuti ai clienti sono contabilizzati come costi nell'assunto che normalmente sono relativi a prestazioni ricevute e comunque poco rilevanti.
- Si presume che le piccole imprese stipulino contratti non particolarmente complessi dove la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti. Pertanto sono stati eliminati i paragrafi relativi all'identificazione e valorizzazione dell'unità elementare di contabilizzazione, e sull'allocazione del prezzo. Semplificazione già prevista nell'OIC 34 per le piccole imprese.

Nuove semplificazioni (4)

- Introdotta la possibilità di rilevare i ricavi al momento del passaggio della proprietà, nell'assunto che tale momento normalmente coincida con il trasferimento dei rischi e benefici (con l'eccezione dei beni ceduti con riserva di proprietà ex art.1523 c.c., dove si dà rilevanza al trasferimento dei rischi e benefici).
- Eliminata l'iscrizione nel magazzino del bene venduto con diritto di reso in linea con quanto già previsto dall'OIC 34 per le piccole imprese.
- Società che agisce per conto proprio o per conto di terzi In una logica di semplificazione è stato inserito un paragrafo che prevede che nei casi di incertezza la piccola impresa rileva costi e ricavi nell'assunto che agisce per conto proprio.
- Non si stanziavano imposte anticipate e differite nell'assunto che la fiscalità differita assuma una limitata rilevanza nelle imprese piccole. Per valutare la rilevanza della fiscalità differita si tiene conto delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate nella dichiarazione dei redditi. In presenza di variazioni di importo contenuto si presume che la fiscalità differita sia irrilevante.

Semplificazioni per le micro-imprese (1)

- **Semplificazioni obbligatorie per legge**
- L'articolo 2435-ter, comma 3, del codice civile prevede che non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile.
- Nel caso di strumenti finanziari derivati, ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi del capitolo 12 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto", la micro-impresa rileva un fondo rischi ed oneri. Nella determinazione del fondo la società può far riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32 e a tal fine può utilizzare come migliore stima del fondo il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di riferimento del bilancio.
- Le micro-imprese non possono avvalersi della deroga prevista dall'articolo 2423, quinto comma, del codice civile, che consente, in casi eccezionali, di disattendere una disposizione di legge qualora la sua applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Semplificazioni per le micro-imprese (2)

- **Semplificazioni facoltative**

Le micro-imprese possono non redigere la nota integrativa, a condizione che siano riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16), del codice civile. Le informazioni da fornire in calce allo stato patrimoniale, in caso di esonero dalla nota integrativa riguardano:

a) con riferimento al numero 9) del primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati;

b) con riferimento al numero 16) del primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.